

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-572 del 02/02/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA LOGOTEC S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA REGGI N. 1,3,5. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-595 del 02/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA LOGOTEC S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA REGGI N. 1,3,5. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. 15/5/2014 n. 950 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta LOGOTEC S.R.L. per l'attività di "incisione di suppellettili in vetro con laser a CO<sub>2</sub> e serigrafia e serigrafia con inchiostri" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provv. Unico del 19/6/2014 prot. n. 42038. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta LOGOTEC S.r.l., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 4/4/2017 (acquisita agli atti il 6/4/2017 con prot. Arpae n. 4025), con cui la ditta chiedeva la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata per l'attività di svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza riguarda i seguenti titoli ambientali:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Derivanti dalla modifica dello stabilimento;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa inoltrata dal SUAP del Comune di Piacenza del 25/7/2017 (pervenuta il 27.07.2017, prot. Arpae n. 9153);

**VERIFICATO CHE:**

- la modifica consiste nell'attivazione di una nuova emissione convogliata derivante da un forno di decorazione (E2) e dalla serigrafia comportante un impiego annuo di cov pari a circa 12 kg (emissione diffusa);

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- foglio del 31.05.2017 – prot. Arpae n. 6455, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni relativamente alla modifica inoltrata dalla Ditta. Nel medesimo parere è stato evidenziato che, visti i risultati degli autocontrolli alla condotta E1, da cui si evincono valori di concentrazione delle polveri E1 rispettivamente pari a 0,11 mg/Nm<sup>3</sup> nel 2016, si ritiene che la ditta possa non effettuare autocontrolli anche ad E1, fermo restando il rispetto del limite;
- nota prot. n. 99548 del 14.09.2017 con cui il Comune di Piacenza ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;
- lettera acquisita al prot. 2597 del 15.01.2018 (pervenuto in pari data ed iscritto al prot. Arpae n.

501), con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza comunicava di non avere particolari osservazioni o prescrizioni, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta LOGOTEC S.R.L.;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LOGOTEC S.R.L.** (C. FISC. 01408010336) per l'attività di "incisione di suppellettili in vetro con laser a CO2 e serigrafia e serigrafia con inchiostri" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Reggi 1,3,5 (che è anche sede legale), conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento descritta in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 INCISIONE LASER**

Portata massima	1750	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolato 5 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 FORNO DI DECORAZIONE**

Portata massima	1500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) i sistemi di abbattimento di E1 ed E2 devono essere mantenuti in perfetta efficienza, i relativi interventi e la loro frequenza di sostituzione (comprovata dalle relative fatture di acquisto), devono risultare nel registro degli autocontrolli;
- c) i camini di emissione E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i metodi indicati dalla normativa vigente previo confronto con il Servizio Territoriale di Arpae;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale; la data, l'orario, i risultati delle suddette verifiche, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione per le verifiche a cura degli organi competenti. I controlli devono essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la ditta non deve superare un consumo massimo annuo di prodotti per serigrafia e diluenti (comprensivo del prodotto di lavaggio attrezzature) pari a 100 kg/anno; a tal proposito dovrà tenere a disposizione dei competenti organi di controllo le fatture di acquisto di detti prodotti ed il registro dell'inventario di fine anno;
- h) fermo restando il rispetto dei limiti, e quanto disposto al successivo punto k), la ditta può non effettuare autocontrolli alle emissioni E1 ed E2;
- i) il termine ultimo di messa in esercizio delle nuove emissioni è fissato a **due mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- j) il termine ultimo di messa a regime delle nuove emissioni è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- k) in sede di messa a regime degli impianti, dovranno essere ricercati tutti i metalli pesanti utilizzando il metodo Unichim 723 tra cui il piombo, cadmio, cobalto e cromo riportati nelle schede dei prodotti utilizzati e tutti i risultati dovranno essere trasmessi agli Enti preposti;
- l) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**